

REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e la fruizione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Offida, quale servizio pubblico locale volto a favorire l'effettivo esercizio del diritto allo studio e l'accesso alla scuola in condizioni di sicurezza.

Il servizio è erogato dal Comune di Offida tramite soggetti affidatari esterni, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento.

Art. 2 – Destinatari del servizio e modalità di accesso

Possono accedere al servizio gli alunni residenti nel Comune di Offida e gli alunni non residenti iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. L'accesso al servizio avviene su domanda dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale tramite apposite portali, da presentarsi entro i termini e con le modalità stabilite annualmente dal Comune.

Nel Comune di Offida il servizio di trasporto scolastico è erogato gratuitamente per tutti gli alunni aventi diritto.

La gratuità del servizio non esclude né attenua l'obbligo di rispettare le regole del presente regolamento e del patto di corresponsabilità.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

Il Comune definisce annualmente i percorsi, le fermate, gli orari e l'eventuale presenza di accompagnatori, tenendo conto delle esigenze dell'utenza e delle condizioni di sicurezza.

Gli orari delle corse sono coordinati, per quanto possibile, con gli orari di inizio e fine delle lezioni, in accordo con le istituzioni scolastiche.

I mezzi utilizzati devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e trasporto scolastico.

Di norma, il servizio di trasporto scolastico si svolge senza la presenza di accompagnatori a bordo; l'unico referente è l'autista del mezzo.

L'eventuale introduzione di accompagnatori su specifiche linee o per singoli alunni è disposta dal Comune in relazione a particolari esigenze di sicurezza o a situazioni di fragilità, anche su proposta dei servizi sociali.

Art. 4 – Diritti degli utenti e delle famiglie

Gli alunni hanno diritto a:

- a) fruire del servizio in condizioni di sicurezza e regolarità;
- b) essere trattati con rispetto e senza discriminazioni;
- c) ricevere informazioni chiare sulle regole di comportamento e sulle eventuali conseguenze delle infrazioni.

Le famiglie hanno diritto a:

- a) essere informate sulle modalità di svolgimento del servizio (percorsi, fermate, orari);
- b) essere tempestivamente avvisate in caso di episodi rilevanti o di provvedimenti che riguardano i propri figli;
- c) presentare osservazioni e richieste di chiarimento;

d) partecipare, se richieste, a colloqui con il Comune e/o con la scuola per affrontare eventuali problemi di comportamento legati al trasporto.

Art. 5 – Doveri degli utenti e delle famiglie

Gli alunni sono tenuti a:

- a)** rispettare le regole di comportamento di cui all'art. 6;
- b)** attenersi alle indicazioni dell'autista;
- c)** avere cura del mezzo e delle sue dotazioni.

I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sono tenuti a:

- a)** prendere visione del presente regolamento e del patto di corresponsabilità, sottoscrivendolo all'atto dell'iscrizione al servizio;
- b)** spiegare al proprio figlio/a che sullo scuolabus l'unico adulto di riferimento è l'autista, che deve poter guidare in sicurezza;
- c)** assicurare la puntualità del minore alla fermata e la sua presa in carico alla discesa secondo le modalità comunicate. Qualora il genitore (o delegato) non sia presente alla fermata, risultato vano il tentativo di contattare la famiglia, il minore viene accompagnato presso il comando di Polizia Locale.
- d)** collaborare con il Comune e con la scuola nel richiamare il minore al rispetto delle regole;
- e)** comunicare tempestivamente al Comune eventuali situazioni di fragilità o esigenze specifiche del minore rilevanti per la sicurezza durante il trasporto.
- f)** comunicare almeno due recapiti telefoni di emergenza attivi durante l'orario del trasporto

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti alla salita o successivi alla discesa dallo scuolabus.

Art. 6 – Regole di comportamento durante il trasporto

Durante il trasporto gli alunni devono:

- a)** salire e scendere dal mezzo in modo ordinato, rispettando la fila e le indicazioni dell'autista;
- b)** prendere posto a sedere non appena saliti e rimanere seduti per tutta la durata del tragitto, senza alzarsi in piedi mentre il mezzo è in movimento;
- c)** non disturbare l'autista, non sporgersi dai finestrini, non lanciare oggetti e non compiere gesti che possano distrarre dalla guida;
- d)** mantenere un comportamento rispettoso verso compagni e autista, evitando strattonamenti, spinte, prese in giro, offese, insulti e qualsiasi forma di prepotenza o bullismo;
- e)** avere cura del mezzo e delle sue dotazioni, evitando di sporcare o danneggiare sedili, corridoi, finestrini e altri elementi dell'autobus;
- f)** attenersi a eventuali ulteriori indicazioni di sicurezza fornite dal Comune o dall'autista.

È vietato consumare cibi o bevande a bordo, salvo diverse indicazioni del Comune, per motivi di sicurezza e decoro del mezzo.

Art. 7 – Segnalazioni di infrazioni e procedura

In caso di violazione delle regole di cui all'art. 6, l'autista redige una segnalazione, anche mediante modulo predisposto, da trasmettere all'ufficio comunale competente.

L'ufficio valuta i fatti e, se necessario, acquisisce ulteriori informazioni dalla scuola e/o da eventuali testimoni.

Le famiglie sono informate delle infrazioni rilevanti e possono presentare osservazioni scritte o richiedere un colloquio entro il termine indicato nella comunicazione.

Art. 8 – Misure conseguenti alle infrazioni (richiami e sospensioni)

Le infrazioni alle regole di comportamento di cui all'art. 6 sono distinte, ai fini del presente regolamento, in:

a) Violazioni lievi

- parlare ad alta voce o fare schiamazzi nonostante un primo richiamo;
- brevi spostamenti dal posto senza creare situazioni di pericolo immediato;
- prese in giro o piccoli litigi episodici, non reiterati e non particolarmente offensivi.

b) Violazioni gravi

- alzarsi ripetutamente in piedi o muoversi nel corridoio mentre il mezzo è in marcia, nonostante i richiami dell'autista;
- strattonare, spingere, trattenere altri compagni, creando rischio di cadute o infortuni;
- prese in giro insistenti, offese ripetute, comportamenti che assumono carattere di prepotenza o bullismo;
- piccoli danneggiamenti intenzionali al mezzo o alle sue dotazioni.

c) Violazioni gravissime

- comportamenti che determinano un concreto e immediato pericolo per l'incolumità propria o altrui (ad es. aprire porte o finestrini in modo pericoloso, lanciare oggetti verso l'autista o fuori dal mezzo);
- aggressioni fisiche con lesioni o rischio serio di lesioni;
- danneggiamenti rilevanti e volontari al mezzo o alle sue dotazioni.

In caso di violazioni lievi, si procede, di norma, con:

- a) richiamo verbale da parte dell'autista;
- b) in caso di ripetizione, segnalazione all'ufficio comunale competente e informativa scritta ai genitori.

In caso di violazioni gravi o di reiterazione di violazioni lievi, l'ufficio comunale competente può disporre:

- a) un ammonimento scritto ai genitori, con descrizione dei fatti;
- b) la convocazione dei genitori per un colloquio educativo;
- c) la sospensione dal servizio di trasporto fino a 3 giorni per la prima volta, se i comportamenti hanno creato concreto rischio per la sicurezza o costituiscono atti di prepotenza/bullismo ripetuti.

In caso di violazioni gravissime, o di reiterazione di violazioni gravi nel corso dello stesso anno scolastico, l'ufficio può disporre:

- a) una sospensione dal servizio di trasporto da 4 a 10 giorni;
- b) in situazioni eccezionali, caratterizzate da gravità e pericolosità particolari, una sospensione fino a 30 giorni;
- c) solo in casi estremi, e previa attenta valutazione degli effetti sul diritto allo studio e sulle condizioni familiari, una sospensione per il restante periodo dell'anno scolastico.

Prima dell'adozione di una sanzione, l'ufficio comunale:

- a) comunica per iscritto ai genitori i fatti contestati;
- b) concede un termine non inferiore a 5 giorni per presentare osservazioni scritte o richiedere un incontro;
- c) tiene conto delle osservazioni eventualmente presentate nella motivazione del provvedimento.

Il provvedimento di sospensione è motivato e comunicato per iscritto ai genitori e, per conoscenza, alla scuola frequentata dall'alunno.

La sospensione riguarda esclusivamente il servizio di trasporto scolastico e non incide sul diritto del minore a frequentare la scuola.

Art. 9 – Tutela del diritto allo studio e casi di particolare fragilità

La sospensione dal servizio di trasporto non comporta in alcun caso la sospensione dal diritto di frequenza scolastica.

In presenza di situazioni di particolare fragilità (disabilità, assenza di alternative di trasporto, gravi difficoltà socio-economiche), l'ufficio valuta, caso per caso, misure organizzative idonee a garantire, per quanto possibile, la continuità della frequenza scolastica, nel rispetto della sicurezza di tutti gli utenti.

In tali casi, l'ufficio può coinvolgere i servizi sociali e la scuola per individuare soluzioni condivise.

Art. 10 – Danni al mezzo e responsabilità

In caso di danneggiamenti volontari o gravemente colposi arrecati al mezzo o alle sue dotazioni, il Comune richiede ai genitori il rimborso dei danni, nel rispetto della normativa vigente in materia di responsabilità civile.

Il Comune non risponde per oggetti smarriti sul mezzo o per danni accidentali ai beni degli alunni (zaini, dispositivi elettronici).

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Il Comune tratta i dati personali degli alunni e delle famiglie, compresi quelli relativi a infrazioni e provvedimenti di sospensione, in qualità di titolare del trattamento, per finalità di gestione del servizio di trasporto e di sicurezza degli utenti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale.

I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione del servizio e di eventuali contestazioni, nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità.

L'informativa sul trattamento dei dati è resa disponibile alle famiglie all'atto dell'iscrizione e sul sito istituzionale del Comune.

Art. 12 – Patto di corresponsabilità

All'atto dell'iscrizione al servizio, entrambi i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale sottoscrivono il patto di corresponsabilità predisposto dal Comune ed allegato al presente, che sintetizza le principali regole di comportamento e gli impegni reciproci.

Il patto non sostituisce il presente regolamento, che resta in ogni caso prevalente.

In caso di mancata e completa sottoscrizione il servizio non potrà essere erogato.